

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 376</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Nuove norme per il calcolo dei contributi assicurativi previdenziali per le donne coltivatrici dirette

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, recante norme per l'assicurazione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevede l'accredito dei contributi giornalieri in numero massimo di 156 giornalieri annui per gli uomini e di 104 giornalieri annui per le donne.

Infatti, recita:

« Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

L'attuazione di tale dettato si è riferita al periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1974 fino a quando, cioè, non è intervenuta la legge 3 giugno 1975, n. 160, che all'articolo 17, secondo comma, recita:

« Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato ».

Di conseguenza dopo tale data anche alle donne furono accreditati 156 contributi giornalieri annui.

Ai fini pensionistici l'accREDITAMENTO delle 104 giornate annue per le donne per

il citato periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1974 corrisponde all'anno intero ai fini del diritto al trattamento pensionistico, ma non influisce invece sulla misura del trattamento pensionistico medesimo, per cui crea una iniqua discriminazione fra gli uomini e le donne, le quali

ultime, per il citato periodo, non possono avvalersi ai fini del calcolo della pensione di pari importo considerato per gli uomini.

Tale situazione appare meritevole di sanatoria e, al tal fine, si invita ad approvare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. I contributi assicurativi previdenziali accreditati alle donne, previsti per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, riferiti al periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1974, sono equiparati, agli effetti del calcolo della pensione, a quelli accreditati agli uomini per lo stesso periodo nella misura di 156 contributi giornalieri annui.